



IL DIRETTORE GENERALE

D.D. n. 62 / 2020

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante norme sul “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 23, comma 16, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, recante disposizioni attuative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO l’articolo 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), in ordine alla riduzione dell’aliquota IRAP;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani;

VISTO l’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che ha fatti salvi gli effetti del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell’entrata in vigore del decreto stesso e fino a completa fruizione degli incentivi spettanti;

VISTO l’articolo 1, commi 20-23, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), in materia di IRAP;

VISTO altresì l’articolo 1, comma 118, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui prevede l’esonero dalla contribuzione previdenziale con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018);

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante: “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, ed in particolare quanto disposto dall’articolo 3 “Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione” e dall’articolo 6 “Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato”;

VISTO il decreto ministeriale del 5 marzo 2010, pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro degli operai e degli impiegati dipendenti da imprese esercenti in appalto, per conto dell’Amministrazione della difesa, prestazioni per operazioni di carico e scarico, riferito al mese di gennaio 2010;

ESAMINATO il rinnovo del CCNL stipulato in data 25 marzo 2019, tra FISE Assomanovalanza e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI per il personale dipendente da imprese esercenti in appalto, per conto dell’Amministrazione della difesa, prestazioni per operazioni di carico e scarico, composizione e scomposizione colli, appillaggio e disappillaggio dei materiali in arrivo ed in partenza, spostamento dei materiali e quant’altro definito manovalanza comune per la necessità di magazzini, opifici, enti, mezzi navali e/o aeroportuali militari ed enti militari;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro così come determinato con il decreto ministeriale innanzi citato per gli operai e gli impiegati dipendenti da imprese esercenti in appalto, per conto dell’Amministrazione della difesa, prestazioni per operazioni di carico e scarico a partire dal mese di aprile 2020;

SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del richiamato contratto collettivo, al fine di acquisire informazioni in ordine agli elementi di costo fissi e variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto nel settore delle imprese esercenti i servizi in appalto;

VISTA la comunicazione del 9 luglio 2020, siglata congiuntamente da FISE Assomanovalanza e da FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, pervenuta formalmente in data 30 luglio 2020 a seguito dell’invio ministeriale del 14 aprile 2020 delle tabelle predisposte, con la quale è stata espressa formale condivisione delle medesime tabelle;

ACCERTATO che nell’ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

D E C R E T A

Art. 1

1. Il costo orario del lavoro per gli operai e gli impiegati dipendenti da imprese esercenti in appalto, per conto dell'Amministrazione della difesa, prestazioni per operazioni di carico e scarico, riferito ai periodi decorrenti da aprile 2020, da ottobre 2021 e da gennaio 2022, è determinato, a livello nazionale, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

- a) eventuali benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
- b) eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.);
- c) oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it e ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 ottobre 2020

Romolo de Camillis

PU

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 8.